

Fatto - Diritto P.Q.M.

QUIETE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. TR.

Con l'assistenza della Sig. C.Sp.

Ha pronunciato mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

CA.RO. N. (omissis) con dom. dich. in Bari Via (omissis) libera contumace dif. Avv. An.Ga. di uff.

P.C. Avv. An.Di.Ba.

IMPUTATA

Del reato di cui all'art. 659 c.p. perché non avendo impedito l'abbaiare costante dei due **cani** di sua proprietà anche in orari notturni, disturbava le occupazioni e il riposo dei suoi condomini, tra cui Ge.Gi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A seguito della denuncia - querela sporta da Ge.Gi. prendevano avvio le indagini nei confronti di Ca.Ro. in ordine al reato di cui in rubrica.

All'esito delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale esercitava l'azione penale nei confronti dell'odierna l'imputata richiedendo l'emissione di decreto penale in ordine alla imputazione elevata in rubrica.

In data 31/1/08 veniva emesso decreto penale di condanna n. 191/08 avverso il quale l'imputata, nei termini di rito, proponeva opposizione chiedendo il giudizio immediato che veniva fissato innanzi a questo ufficio. All'odierna udienza, si costituiva parte civile Ge.Gi. e, previa revoca del decreto penale di condanna, si procedeva all'istruttoria dibattimentale ammettendo le prove rispettivamente richieste dalle parti ed acquisendo la documentazione dalle stesse prodotta; veniva altresì escussa la parte civile Ge.Gi. ed i testi della parte civile, Pa.Mi. e La.Ro.; all'esito, dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo, il PM ed i difensori delle altre parti rassegnavano le

proprie conclusioni formulando le richieste di cui a verbale, sulle quali veniva pronunciata sentenza di cui al dispositivo.

Il teste Ge.Gi. ha riferito di abitare al terzo piano dello stabile dove vive anche l'odierna imputata, la quale occupava il piano ammezzato dotato anche di un cortile; ha aggiunto che l'imputata possiede due **cani** che tiene sempre fuori in cortile, i quali da svariati sono soliti abbaiare ad ogni ora del giorno e della notte, disturbando il suo riposo; nonostante i tentativi fatti con l'imputata per cercare di trovare una soluzione e le riunioni condominiali durante le quali era stato affrontato la questione dei **cani** non erano riusciti ad ovviare al problema e la vita si era fatta insostenibile.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dagli altri testi Pa.Mi. e La.Ro., condomini dello stabile accanto a quello dove vivono l'imputata e la parte civile, i quali hanno riferito che i **cani** della Ca. sono solito abbaiare sia di notte che di giorno disturbando il loro riposo. Sulla scorta degli elementi sopra evidenziati va formulato un giudizio di colpevolezza dell'odierna imputata in ordine al reato a lei ascritto in epigrafe.

Va infatti osservato che il disturbo previsto [dall'art. 659 c.p.](#) non si identifica con qualsiasi molestia, bensì con una sensibile alterazione delle normali condizioni in cui si svolgono il riposo, le occupazioni e le altre attività previste dalla norma; quindi è necessario il pericolo di disturbo che superi i limiti di **normale tollerabilità**, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente dove i rumori vengono percepiti; per tali ragioni la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre ritenuto che oggetto dell'accertamento in sede penale è la potenzialità del **rumore** ad investire un numero indeterminato di persone o quantomeno alla generalità di coloro che sono a diretto contatto con la fonte del disturbo (Cass. 9/7/1986); qualora al contrario i rumori non superino la **normale tollerabilità** o non sia oggettivamente possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, il fatto deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato, disciplinati dal codice civile (Cass. 12/12/1997 Co.; Cass 24/4/96 Sc.).

Nel caso di specie non solo la parte civile, ma anche altri condomini degli stabili adiacenti a quelli della Ca., e quindi a diretto contatto con la fonte del disturbo, hanno avvertito come intollerabili i rumori provocati dai **cani** dell'odierna imputata.

A tale proposito va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza Sez. 1, Sentenza n. 40393 del 2004: "La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionata, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete (cfr., tra le altre, Cass. 24 novembre 1999, n. 14607, RV. 216107). Va, tuttavia, rilevato che trattandosi di un reato di pericolo presunto per la sua configurazione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di un numero più o meno consistente di persone, ma è sufficiente la dimostrazione che l'evento di disturbo fosse potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone."

Nella specie, pertanto, la circostanza che l'abbaiare del cane abbia disturbato alcuni vicini di casa e che l'istruttoria svolta abbia consentito di accertare che lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali, per il suo modo di manifestarsi (intensità, frequenza, di giorno, di notte) e per le modalità dei luoghi (cane tenuto all'aperto, presenza di abitazioni), da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, consentono di formulare un giudizio di colpevolezza della Ca. in ordine al reato ascritto. Possono concedersi alla prevenuta le attenuanti generiche in ragione del suo stato di incensuratezza.

Affermata, pertanto, la penale responsabilità della Ca. e tenuto conto dei criteri tutti indicati [dall'art. 133 c.p.p.](#), pena equa da irrogare è quella di Euro 200,00 di ammenda (p.b. Euro 300,00 di ammenda - rid. ex art. 62 bis c.p.) oltre al pagamento delle spese processuali.

All'affermazione della responsabilità dell'imputata, consegue altresì al condanna della stessa al risarcimento del danno morale cagionato alla parte civile che si ritiene di liquidare in via equitativa nella misura di Euro 1.000,00 ed alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli [artt. 533, 535 c.p.p.](#) dichiara Ca.Ro. colpevole del reato a lei ascritto in epigrafe e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di Euro 200,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna La.Ca. al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile nella misura di Euro 800,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano in complessive Euro 442,00 oltre IVA, CAP e spese forfetarie come per legge.

Così deciso in Bari il 7 luglio 2008.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2008.